



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
 Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto
- Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
- Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici - sede

OGGETTO: Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R 23 luglio 1998 n. 323 - Indicazioni operative

Si inoltra alle SS.LL. la nota prot. 10719 del 21.03.2017 del Garante per la protezione dei dati personali (da ora Garante) con la quale vengono fornite indicazioni operative al fine della corretta redazione del c.d. "documento del 15 maggio".

Il "documento del 15 maggio" redatto dal Consiglio di Classe, "esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato" (art 5 co.2 DPR 323/98). E' un documento che diventa, per la Commissione esaminatrice dell'Esame di Stato, orientamento e vincolo nel momento in cui deve definire struttura e testo della terza prova scritta (Art. 5, c. 3 DPR n.323/98) ed è necessario per definire i criteri per la conduzione del successivo colloquio (Art. 4, c.5 - Art. 5, c. 7).

Nella prassi, sulla base di modelli adottati dalle scuole, il documento in esame viene spesso redatto e pubblicato sul sito **riportando numerosi dati personali riferiti agli studenti** (es: elenco dei nominativi delle ultime classi, informazioni anagrafiche o di rendimento scolastico). Questa modalità **non rispetta la disciplina in materia di protezione dei dati personali**.

A fronte di queste violazioni, il Garante è intervenuto fornendo "Indicazioni Operative" (all.1) finalizzate a indicare le modalità per una corretta compilazione del "documento del 15 maggio" rispettosa dei principi normativi del Dlgs 196/2003. In particolare, viene evidenziato che non vi è alcuna ragionevole necessità di fornire alla Commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare la redazione del testo della terza prova. Infatti il "documento del 15 maggio", come suindicato, ha lo scopo di evidenziare il percorso didattico e formativo di **ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità di ogni singolo studente** che ne fa parte. Quindi l'indicazione dei dati personali degli studenti non risulta autorizzata da una legge o da un regolamento.

Per quanto detto, si trasmettono le "Indicazioni operative" del Garante ai fini di un'attenta lettura e applicazione.

Allegato nota del Garante prot.10719

IL DIRETTORE GENERALE
 Daniela Beltrame

respons/refer
 (dott.ssa Giorgia Zucchetto)
 Telefono
 041/2723166